

Informativa relativa al servizio di trasferimento dei servizi di pagamento

(ai sensi del Testo Unico Bancario, Titolo VI, Capo II-ter, Sezione II)

Informazioni sulla banca

UBS Europe SE, Succursale Italia
Via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano
Tel.: 800-220398 (Numero Verde Gratuito) ;
Fax: 02-76265449
Sito Internet: www.ubs.com/italia

Codice ABI: 3041.1
N° iscrizione albo banche e gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia: 8064
N° iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 09620170960
N° iscrizione al R.E.A. di Milano: 2102412
Codice Fiscale e Partita IVA: 09620170960
Sistemi di Garanzia cui la banca aderisce: (i) Fondo Regolamentare Tedesco per la Protezione dei Depositi (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH); (ii) Fondo Volontario di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle Banche Tedesche (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken); (iii) Sistema Tedesco di Tutela degli Investitori (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken)

Cosa è il trasferimento dei servizi di pagamento

È un servizio previsto dal Testo Unico Bancario (così come modificato dal Dlgs. n. 37/2017), che consente ai clienti consumatori ("**Cliente/i**"):

- di trasferire da una banca ad un'altra banca (cioè da una "**Banca Originaria**" a una "**Nuova Banca**") i servizi di pagamento attivi sul conto corrente presso la Banca Originaria ("**Conto Originario**") portandoli sul conto presso la Nuova Banca ("**Nuovo Conto**"); e
- di trasferire il saldo del Conto Originario portandolo sul Nuovo Conto.

La richiesta di trasferimento effettuata dal Cliente può prevedere anche la richiesta di chiusura del Conto Originario. La richiesta di trasferimento dei servizi di pagamento può riguardare tutti i servizi di pagamento attivi sul Conto Originario oppure solo una parte di essi.

Il Cliente nell'autorizzare il trasferimento dei servizi di pagamento:

- a) fornisce alla Nuova Banca e alla Banca Originaria il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;
- b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al conto di pagamento, identifica specificamente (qualora attivati) i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di

- bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;
- c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti (qualora attivati) devono essere eseguiti o addebitati a valere sul Nuovo Conto; e
- d) indica se intende avvalersi della facoltà di ottenere il reindirizzamento automatico dei bonifici.

Quali servizi di pagamento possono essere trasferiti

I servizi di pagamento di cui il Cliente può chiedere il trasferimento sono i seguenti (qualora attivati):

- ordini permanenti di bonifico (cioè gli ordini impartiti dal Cliente alla Banca Originaria di eseguire bonifici a intervalli regolari o a date predefinite);
- addebiti diretti (cioè i pagamenti effettuati dal Cliente mediante addebito del Conto Originario disposto direttamente dal beneficiario dei pagamenti, sulla base del consenso in precedenza dato dal Cliente);
- bonifici in entrata ricorrenti (cioè i bonifici disposti da terzi a favore del Cliente a intervalli regolari o a date predefinite);
- saldo disponibile positivo del Conto Originario.

Non possono essere trasferiti in maniera automatica sul Nuovo Conto eventuali addebiti diretti per i quali la Banca Originaria abbia accordato al beneficiario degli addebiti e al Cliente la garanzia di pro-soluto sulle richieste di addebito (qualora attivati). Tali addebiti diretti sul Conto Originario devono essere revocati al Cliente e riattivati sul Nuovo Conto.

Il Cliente può chiedere il reindirizzamento automatico sul Nuovo Conto di tutti o di alcuni bonifici in entrata sul Conto Originario.

Il reindirizzamento è svolto dalla Banca Originaria per 12 mesi; quando il servizio di reindirizzamento dei bonifici cessa oppure quando il Cliente non chiede il reindirizzamento automatico, la Banca Originaria informa tempestivamente il Cliente o l'ordinante dei bonifici della cessazione del servizio di reindirizzamento e dell'eventuale rifiuto dell'operazione di pagamento.

A chi deve essere rivolta la richiesta di trasferimento dei servizi di pagamento

Il Cliente deve rivolgere la sua richiesta direttamente alla Nuova Banca, che provvede a inoltrarla alla Banca Originaria. Firmando la richiesta per l'attivazione del servizio, il Cliente autorizza la Banca Originaria e la Nuova Banca a compiere quanto necessario allo svolgimento del servizio di trasferimento. La Banca Originaria può contattare il Cliente per esigenze connesse allo svolgimento del servizio.

La Nuova Banca è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del Cliente. La Banca Originaria fornisce alla Nuova Banca tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione, in conformità a quanto indicato nell'autorizzazione del Cliente, ivi compreso l'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti (qualora attivati), nonché le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del Cliente nei precedenti 13 mesi (qualora attivati).

Quando le informazioni fornite dalla Banca Originaria non sono sufficienti a consentire l'esecuzione del servizio di trasferimento entro il termine di 12 giorni lavorativi, ferma restando la responsabilità della Banca Originaria ai sensi dell'articolo 126-septiesdecies del TUB, la Nuova Banca può chiedere al Cliente di fornire le informazioni mancanti.

Condizioni necessarie per attivare il servizio di trasferimento

Per attivare il servizio di trasferimento per i Clienti è necessario:

- che il Nuovo Conto (presso la Nuova Banca) e il Conto Originario (presso la Banca Originaria) abbiano la stessa intestazione o cointestazione;
- che i conti siano espressi nella stessa valuta (ad esempio in euro);
- che la richiesta di attivare il servizio di trasferimento, nel caso di conti cointestati, sia firmata da tutti i cointestatari (anche se questi hanno pattuito l'utilizzo del conto a firme disgiunte);
- il Conto Originario e il Nuovo Conto siano intrattenuti presso banche stabilite nel territorio italiano.

Se il Cliente chiede la chiusura del Conto Originario è consigliabile che consegni alla Nuova Banca gli eventuali assegni inutilizzati e le eventuali carte di pagamento emesse dalla Banca Originaria per consentire una gestione più sicura del servizio di trasferimento. Se il Cliente possiede altri strumenti di utilizzo del Conto Originario (ad esempio supporti informatici per il servizio internet banking) deve verificare presso la Banca Originaria la necessità di restituire tali strumenti. Se il Cliente ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del Conto Originario, la Banca Originaria informa immediatamente il Cliente. In tal caso, resta fermo l'obbligo della Banca Originaria di effettuare tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del Conto Originario.

L'esecuzione del servizio di trasferimento non può essere condizionata alla restituzione da parte del Cliente di eventuali carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al Conto Originario, tuttavia, qualora contestualmente venga anche richiesta la chiusura del conto, deve essere comunicato al Cliente che la mancata restituzione e il contestuale utilizzo di tali strumenti potrebbe comportare dei ritardi nell'espletamento delle operazioni di chiusura.

La continuità nella fruizione dei servizi di pagamento è assicurata al Cliente anche quando il trasferimento del conto è l'ef-

fetto di operazioni di cessione di rapporti giuridici ad altro prestatore di servizi di pagamento ai sensi di quanto disposto dalla Banca d'Italia.

Condizioni economiche del servizio di trasferimento

La Nuova Banca e la Banca Originaria non addebitano spese al Cliente per il servizio e consentono gratuitamente al Cliente, per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti (qualora attivati).

Il servizio, nel rispetto delle condizioni necessarie previste per la sua attivazione, è effettuato senza oneri e spese per il Cliente.

Tempi di esecuzione del servizio di trasferimento

Il servizio di trasferimento si svolge nel termine di 12 giorni lavorativi a partire dalla data in cui la Nuova Banca riceve la richiesta dal Cliente. Il trasferimento è, perciò, attivo sul Nuovo Conto dal 13° giorno lavorativo. Il Cliente ha facoltà di indicare, nella richiesta che presenta alla Nuova Banca, una specifica data in cui chiede che sia attivato il trasferimento dei servizi di pagamento (data che deve essere successiva a quella del 6° giorno lavorativo decorrente dalla data in cui perviene alla Nuova Banca la richiesta del Cliente). La data in cui il trasferimento diviene attivo sul Nuovo Conto è detta "data di efficacia". Si precisa che nel caso in cui la richiesta di trasferimento venga presentata a UBS Europe SE per il tramite del Client Advisor, la stessa si intenderà ricevuta solamente nel momento in cui perverrà materialmente a UBS Europe SE.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 11 del 27/01/2010 la Banca Originaria assicura al Cliente la fruizione dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal Cliente nell'autorizzazione. La Nuova Banca assicura la fruizione dei servizi di pagamento a partire da tale data. La Banca Originaria non blocca gli strumenti di pagamento collegati al Conto Originario prima della data indicata dal Cliente nell'autorizzazione.

Se il trasferimento non è stato completato nel termine previsto il Cliente ha diritto ad un indennizzo fisso ed automatico di 40 euro, più una maggiorazione per ogni giorno di ritardo, commisurata alle somme presenti sul conto originario.

Reclami – definizione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo all'attenzione dell'Ufficio Reclami di UBS Europe SE, Succursale Italia, Via del Vecchio Politecnico n. 3, 20121 Milano, o tramite fax al n. 02.76265838, o in via informatica all'indirizzo email: sh-ufficioreclami-ub@ubs.com, o PEC reclami@ubsitalia.postecert.it o sempre per iscritto mediante consegna dello stesso in filiale dove è intrattenuto il rapporto.

L'Ufficio Reclami della Banca riscontra la richiesta del Cliente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Il Cliente – qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la

risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) –, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria deve attivare il procedimento di conciliazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010.

Resta salva la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo, nonché la possibilità per il Cliente e UBS di concordare, anche in una fase successiva alla conclusione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione tra quelli iscritti nell'Albo tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, l'esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell'azione dinanzi all'autorità giudiziaria.

Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità per il Cliente di presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le filiali della Banca, oppure disponibile sul sito internet: www.arbitrobancariofinanziario.it.

Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito da Banca d'Italia, parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato D.Lgs. n. 28/2010.

In caso di violazione da parte della Banca delle disposizioni relative ai servizi di pagamento di cui alla Sezione V Titoli II e IV del D.Lgs. n. 11 del 27/01/2010 e della relativa normativa di attuazione, il Cliente può presentare un esposto alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.